

	<p style="text-align: center;"> <b>ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2</b>  <b>GALATONE - SECLÌ</b>          VIA TUNISI, 31 – C.A.P. 73044 – GALATONE (LE)          Cod.Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005          Tel./fax 0833/865187 - Email: <a href="mailto:LEIC895005@istruzione.it">LEIC895005@istruzione.it</a> -  <a href="mailto:LEIC895005@pec.istruzione.it">LEIC895005@pec.istruzione.it</a> - <a href="http://www.icgalatonepolo2.edu.it">www.icgalatonepolo2.edu.it</a> </p>	
---	--	---

Circ. n. 188

Galatone, 17.06.2022

Ai genitori degli alunni delle classi III  
 Scuola secondaria primo grado  
 Al personale docente e ATA  
 Galatone - Seclì

**Oggetto: Esami conclusivi primo ciclo - misure di sicurezza**

Si comunica che in data 16 giugno 2022 è entrato in vigore il D.L. n. 68 che, all'art. 11 "Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie", c. 2, prevede che "Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, **non si applica la misura di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.", di seguito riportato:

*"Fino alla conclusione ((dell'anno scolastico 2021/2022)), nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche' negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:*

*a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, (fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)), per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive;"*

**Permangono invece gli obblighi previsti alle successive lettere b), c):**

*b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*

*c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.*

Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero dell'Istruzione con l'allegata nota n. 828 del 16 giugno 2022.

Il dirigente scolastico  
 Prof. Antonio Caputi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993